



DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 26 febbraio 2009, dell'articolo 9, commi 3, 4 e 5 del testo proposto dalle Commissioni permanenti 1^a e 2^a riunite per il

DISEGNO DI LEGGE N. 1082

«Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile»

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI)

dal Ministro dello sviluppo economico (SCAJOLA)

dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione (BRUNETTA)

dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali (SACCONI)

dal Ministro per la semplificazione normativa (CALDEROLI)

e dal Ministro della giustizia (ALFANO)

(V. Stampato Camera n. 1441-bis)

approvato dalla Camera dei deputati il 2 ottobre 2008

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 6 ottobre 2008

Disposizioni in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di semplificare l'ordinamento finanziario nei comuni di piccole dimensioni, al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 151, comma 2, dopo le parole: «Il bilancio» sono inserite le seguenti: «degli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti»;

b) all'articolo 170:

1) al comma 1, dopo le parole: «enti locali» sono inserite le seguenti: «con popolazione superiore a 5.000 abitanti»;

2) al comma 8, dopo le parole: «per tutti gli enti» sono inserite le seguenti: «con popolazione superiore a 5.000 abitanti»;

c) all'articolo 171, comma 1, dopo le parole: «enti locali» sono inserite le seguenti: «con popolazione superiore a 5.000 abitanti»;

d) all'articolo 172, comma 1, lettera *d)*, dopo le parole: «di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109» sono aggiunte le seguenti: «, per gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti»;

e) all'articolo 197, comma 1, dopo le parole: «, dei comuni» sono inserite le seguenti: «con popolazione superiore a 5.000 abitanti»;

f) all'articolo 229, comma 2, dopo le parole: «è redatto» sono inserite le seguenti:

«dagli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti»;

g) all'articolo 233, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Per i comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui al presente articolo».

2. Nel regolamento di cui al comma 3 sono individuati gli adempimenti sostitutivi per i comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato un regolamento, a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante modelli e schemi contabili semplificati per i comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti, in deroga all'articolo 160 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

